

AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr

it: Cl: F:

N. 0059535

03/10/2013



POS. CNR N. 593/13

REP. CNR EN. SIGLA N. 34951

**ACCORDO QUADRO
TRA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE
E
REGIONE MOLISE**

ACCORDO QUADRO

tra

La Regione Molise, (P.IVA 00169440708), di seguito Regione, nella persona del suo Presidente Arch. Paolo di Laura Frattura, nato a Campobasso il 4 Luglio 1962, a ciò autorizzato dalla DGR n. 286 del 25.06.2013

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), Ente pubblico nazionale di ricerca con sede in Roma, di seguito CNR, nella persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (Na) il 9 febbraio 1942

Premesso che

A) La Regione:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e del proprio Statuto, in conformità con le linee di indirizzo della Strategia Regionale della Ricerca e dell'Innovazione;
- promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee a favorire le libere attività delle comunità, ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali;
- assegna un'importanza centrale alla promozione della ricerca, sia essa di carattere tecnico-scientifico, sia culturale-umanistica, riconoscendole un ruolo di propulsione dello sviluppo socio-economico regionale;
- svolge azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo del territorio, rispetto ai quali si ravvisa la necessità dello sviluppo tecnico-scientifico;
- riorganizza il sistema di offerta della ricerca regionale, coinvolgendo i centri di competenza che operano nell'ambito delle tematiche di ricerca, individuate nel Documento strategico Regionale, elaborato dal Centro Regionale Ricerca e Innovazione;
- favorisce lo sviluppo del tessuto produttivo, in particolare stimola la nascita e la crescita di imprese innovative e la diffusione di processi di ricerca e innovazione all'interno del tessuto imprenditoriale regionale;
- incentiva la nascita di poli e/o distretti di ricerca e produzione high-tech, favorendo i percorsi di aggregazione dei sistemi di domanda/offerta della ricerca e dell'innovazione
- favorisce la crescita e la qualificazione del capitale umano, in particolare la creazione di ricercatori in grado di sviluppare processi di ricerca e innovazione, sia all'interno del sistema della ricerca, sia nel tessuto produttivo regionale
- la Regione Molise, quale Ente di programmazione, ha tra l'altro compiti di coordinamento a livello intermedio tra produttori ed utilizzatori di ricerca ai fini di sviluppo, ponendosi per altro verso essa stessa come utente della ricerca, unitamente al sistema delle autonomie locali;

- il Molise, nel cui territorio, sia per posizione geografica, sia per l'esistenza di fattori di localizzazione socio-ambientali e culturali, pure esistendo le condizioni per l'insediamento di strutture di ricerca:
 - è rimasto escluso dagli investimenti previsti nella prima fase triennale (1988-90) del programma coordinato C.N.R. - intervento straordinario, inteso a potenziare e ad accrescere la rete scientifica del C.N.R. nel Mezzogiorno, ai fini di un riequilibrio delle strutture e delle attività di ricerca;
 - è fortemente interessato al potenziamento delle proprie infrastrutture di Ricerca e Innovazione;

B) II CNR

- è un Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese; per la sua valenza interdisciplinare garantisce di poter rispondere in maniera adeguata alle istanze di sviluppo della Società civile (salute, ambiente, energia trasporti, sicurezza, qualità della vita, beni culturali) e di favorire la competitività del Sistema Paese.
- Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici il CNR:
 - promuove l'avanzamento della conoscenza nell'ambito della ricerca internazionale e ne favorisce il trasferimento e le ricadute per lo sviluppo culturale ed economico del Paese e dei territori in cui opera;
 - imposta la sua attività anche attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
 - attua una metodologia che consente un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle Piccole e Medie Imprese "high tech" attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca - innovazione di processo e di prodotto - competitività di tali imprese;
 - collabora con le Regioni e le Amministrazioni locali, al fine di promuovere, attraverso iniziative di ricerca congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio; e a tal fine fornisce, su loro richiesta, pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche;
 - valorizza la propria multidisciplinarietà scientifica a valenza sovra regionale caratteristica della la propria struttura a rete nazionale per convogliare sul territorio ligure competenze e know-how altamente qualificati;
 - tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove, attraverso i programmi di ricerca della sua rete scientifica un comportamento ambientalmente corretto delle Imprese, favorendo il coinvolgimento anche dei cittadini;
 - promuove la partecipazione della filiera ricerca-impreses-end-user ai programmi europei ed in particolare ai Programmi Quadro e favorisce la realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza europea che contribuiscano ad accrescere la capacità attrattiva dei territori;

- promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale.
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

C) La Regione e il CNR ritengono opportuno, con specifico riferimento alle esigenze regionali:

- favorire, lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo con un significativo impatto sul territorio dal punto di vista economico e sociale;
- promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare nel settore delle tecnologie avanzate;
- favorire la competitività delle Piccole Medie Imprese, facilitando l'acquisizione di innovazioni tecnologiche e di conoscenza da qualificate strutture di ricerca;
- sostenere iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- partecipare congiuntamente alla formulazione di proposte di progetti di ricerca, sviluppo e di dimostrazione in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed agenzie regionali e provinciali della Regione, con le Università, gli I.R.C.C.S., con gli altri Soggetti della Rete regionale per l'Innovazione, nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, anche nell'ambito di Accordi già stipulati;
- interagire, in modo sistematico, al fine di indirizzare le azioni regionali a sostegno dell'alta formazione, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche per un più efficace trasferimento tecnologico a favore della realtà produttive, presenti sul territorio regionale;
- operare, ciascuno per propria competenza, nei Distretti ad alta tecnologia e nei Poli di Ricerca e Innovazione per la condivisione di competenze scientifiche, laboratori e servizi ad alto valore aggiunto.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1
(Valore delle premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Art. 2 (Finalità)

Il CNR e la Regione, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, concordano di cooperare per l'attuazione di programmi di Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo e Innovazione di rilevanza anche internazionale finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione. A tal fine intendono, in particolare, promuovere la partecipazione a questi programmi di Enti locali, delle Imprese Pubbliche e Private, degli Enti e Istituti di ricerca e loro consorzi, dell' Università, nonché delle forze sociali, presenti nella Regione.

La Regione e il CNR, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con altre Regioni interessate, integrando opportunamente il presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca anche al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese high-tech.

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche)

In riferimento al territorio regionale, la collaborazione fra CNR e la Regione si caratterizzerà per le seguenti tipologie di azioni:

- sostegno alle attività svolte da imprese o loro aggregazioni finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo nei settori Strategici della Regione e di interesse del CNR attraverso la realizzazione di progetti di ricerca, anche di tipo industriale e di sviluppo sperimentale nonché di attività finalizzate a favorire l'accesso di PMI a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione;
- trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI, anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione con il Sistema dei Poli di Innovazione, dei Distretti Tecnologici regionali e con le Grandi Imprese, nonché attraverso la messa a punto di azioni di tutoraggio, animazione, sensibilizzazione e check up tecnologici;
- sostegno agli investimenti in capitale umano, sostegno alla formazione dei giovani ricercatori e in generale alla capacità attrattiva di talenti, al fine di aumentare le risorse umane innovative nel sistema regionale e rimuovere i rischi di depauperamento;
- valorizzazione del ruolo nazionale del sistema della ricerca e innovazione regionale al fine di favorirne l'internazionalizzazione, anche attraverso il sostegno alla mobilità e lo scambio internazionale dei ricercatori.

Art. 4 (Comitato di indirizzo strategico)

Al fine di dare attuazione al presente Accordo Quadro, è nominato un Comitato di Indirizzo Strategico paritetico, composto da due rappresentanti per Parte, nominati dai rispettivi Presidenti, con il compito di attivare e coordinare iniziative congiunte finalizzate a migliorare e rendere più efficaci i rapporti di collaborazione tra le Parti, affinché, tra l'altro, le politiche di sviluppo regionali in materia di Innovazione possano avvalersi anche del contributo scientifico e tecnologico delle strutture dell'Ente.

I temi individuati saranno oggetto di specifiche convenzioni operative, di cui al successivo Art. 5 o congiuntamente proposti al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ad altri Ministeri, alla Commissione europea o ad altri soggetti esterni potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di Indirizzo Strategico potrà avvalersi del supporto di personale del CNR e della Regione o di altre strutture territoriali ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Art. 5 (Convenzioni Operative)

Per ogni specifico progetto individuato dal Comitato di Indirizzo Strategico le Parti provvederanno alla stesura di una Convenzione operativa che sarà sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi competenti.


La Convenzione operativa stabilirà, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione, la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti, i rispettivi responsabili delle attività previste dalla Convenzione stessa.

La Convenzione operativa potrà includere eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione operativa stessa.

Art. 6 (Diritti di Proprietà Intellettuale)

A meno che non sia diversamente stabilito da accordi sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto. In particolare:

- ognuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto in precedenza da ciascuno di essi realizzato individualmente ancorché nell'ambito delle attività previste nel presente Accordo;
- tutti i risultati derivanti dai progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L'eventuale utilizzo industriale dei trovati sarà definito concordemente tra le Parti con separato Atto;
- Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.



- le singole Convenzioni Operative individueranno, sentito in materia il Comitato di Indirizzo strategico, i modi e le forme attraverso i quali i risultati potranno essere oggetto di pubblicazioni.

Art.7
(Riservatezza)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 8
(Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo Quadro)

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di indirizzo strategico predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

Art. 9
(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà una durata di 3 anni. L'Accordo potrà essere rinnovato, per un periodo di uguale durata, mediante apposito atto scritto tra le Parti.

Art. 10
(Recesso)

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


La Parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare all'altra se intende recedere anche dalle Convenzioni Operative in corso.

**Art. 11
(Controversie)**

Le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente Accordo che non si possano definire in via amichevole, sono definite da un arbitro nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Campobasso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Luigi Nicolais



Per la Regione Molise
Il Presidente
Paolo di Laura Frattura

